

Informativa per la clientela di studio

N. 146 del 03.10.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: SRL semplificata: ecco il modello da utilizzare

*Dal **29 agosto** scorso è possibile costituire una **Srl semplificata** adottando il modello previsto dalla legge. Le Srl semplificate sono quelle società che possono essere costituite da persone fisiche che abbiano meno di **35 anni** investendo un capitale sociale minimo, da **1 a 9.999,99 euro**. Per la costituzione di tale società l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.*

Premessa

Dal 29 agosto scorso le persone fisiche con meno di 35 anni possono costituire una Società a responsabilità limitata **semplificata**. L'investimento del capitale sociale va da un minimo di 1 a 9.999,99 euro per la costituzione di tale società l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al **modello standard** tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.

Adozione dello statuto "standard"

La Srl semplificata **non costituisce un nuovo tipo di società di capitali**, ma si può affermare che è un sottotipo della Srl "ordinaria" e che da questa si distingue per determinate caratteristiche come **l'età dei soci o il capitale entro i 10mila euro**.

Non essendo possibile "deragliare" dal binario dell'atto costitutivo standard, nella Srl semplificata non sono attivabili le opzioni che la legge consente nello statuto di una "normale" Srl.

Come ad esempio:

- la facoltà di attribuire ai soci particolari diritti;
- la possibilità di pattuire clausole inerenti il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale;
- la possibilità di pattuire cause di esclusione dalla società;
- la previsione, in caso di più amministratori, di forme di amministrazione diverse dal Cda.

L'adozione del **modello standard** costituisce il "prezzo" da pagare per ottenere il beneficio dei **costi di costituzione notevolmente ridotti** e di notevoli semplificazioni rispetto alla procedura di costituzione di una Srl "normale".

L'atto costitutivo

La "regola dei 35 anni" incide sulla nascita e sull'evoluzione della Srl semplificata. In pratica, chi ha già compiuto i 35anni **non può partecipare alla costituzione di una Srl semplificata**. E, probabilmente, deve uscire dalla Srl semplificata chi sia stato socio prima di compiere 35 anni e poi li abbia compiuti.

La cessione delle quote

La soglia anagrafica, oltre per la costituzione, ha come conseguenza il fatto che vi è il divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età e l'eventuale atto è conseguentemente nullo (articolo 2463 bis, penultimo comma, del Codice civile).

Nel dettaglio, l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello approvato con il decreto 138/2012.

Nell'atto occorre indicare il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza di ciascun socio, naturalmente **molto rilevante è la data di nascita** – che deve essere controllata anzitutto da parte del notaio.

Nell'atto costitutivo occorre poi indicare:

- la denominazione sociale della Srl semplificata, nella quale deve essere contenuta l'indicazione che si tratta, appunto, di una società a responsabilità limitata semplificata;
- il Comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'ammontare del capitale sociale, pari almeno a 1 euro e inferiore a 10mila euro.

Osserva

Non può essere qualificata come Srl semplificata una società che, al momento della costituzione, abbia un valore nominale superiore a quello massimo previsto dalla legge, né si può continuare a chiamare Srl semplificata quella società che, nel corso della sua vigenza, raggiunga (per esempio, a seguito di un'operazione di aumento di capitale, gratuito o a pagamento, oppure per effetto di una fusione) un valore superiore a 9.999,99 euro.

Al momento della costituzione della società, il capitale deve essere per intero sottoscritto e versato. Non sono ammessi conferimenti in natura né "per decimi".

A differenza di quanto accade con la costituzione della Srl "ordinaria", il versamento del capitale iniziale non deve né può essere effettuato in banca, ma deve essere effettuato **nelle mani di coloro che sono nominati amministratori** che, come si legge nel modello standard, devono rilasciarne **ampia e liberatoria quietanza**.

Il modello che deve essere adottato

A seguito delle disposizioni del nuovo articolo 2463-bis del Codice Civile è stato necessario predisporre con decreto ministeriale l'atto costitutivo standard della Srl semplificata il nuovo articolo 2463-bis del Codice civile introdotto dal D.L. 1/2012, stabilisce che:

→ *l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con il ministro dello Sviluppo economico.*

L'anno, il giorno del mese di in,
innanzi a me notaio in con sede in
è/sono presente/i il/i signore/i
cognome, nome, data, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono certo.

1. Il/I comparente/i costituisce/costituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione «..... società a responsabilità limitata semplificata», con sede in
(indicazione di eventuali sedi secondarie).

2. La società ha per oggetto le seguenti attività:

.....

3. Il capitale sociale ammonta ad € e viene sottoscritto nel modo seguente:

il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di €

..... pari al per cento del capitale.

4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo.

5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci.

6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società.

7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società.

8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:
Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di

L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma e attesta che il capitale sociale è interamente versato.

10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore.....

Firma dei comparenti

Firma del notaio

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 